



CITTA' DI ARZIGNANO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 70 del 21/12/2023.

Adunanza di prima convocazione - sessione ordinaria - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175 AL 31/12/2022, INTEGRATA DALL' APPENDICE DI CUI ALL' ART.30, COMMA 2, DEL D.LGS. 23/12/2022, N. 201.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BEVILACQUA ALESSIA	X		PANAROTTO NICOLO'	X	
ZORZIN MADDALENA	X		PASETTO ALESSIA		AG
BESCHIN DANIELE	X		PIEROPAN MATTIA	X	
BORDIN CARMELO	X		SARTORI ANNA	X	
CARULLI MARIANNA	X		STECCANELLA NICOLA		AG
CAZZAVILLAN MARCO	X		STERLE NICOLO'	X	
LOVATO DEMIS	X		TARPERI PATRIZIO	X	
MARZOTTO TOMMASO	X		ZUFFELLATO MARIO	X	
MASTROTTO GIULIA		AG			

Presenti: 14 - Assenti: 3

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:

DAL LAGO VALERIA, FRACASSO GIOVANNI, LOVATO GIOVANNI, MARCIGAGLIA ENRICO, MASIERO RICCARDO.

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale Maddalena Zorzin, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: Carulli Marianna, Cazzavillan Marco e Tarperi Patrizio.

Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la conservazione, ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco Alessia Bevilacqua:

“In data 19 agosto 2016 è stato emanato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d’ora in poi anche T.U.S.P. o Testo unico).

L’articolo 20, comma 1, del T.U.S.P. stabilisce che le amministrazioni svolgano *“annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione annuale sono corredati da una apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.*

I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti e al dipartimento del tesoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze”.

Ai sensi del predetto testo unico, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In particolare, debbono essere alienate le partecipazioni che:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 175/2016;
- non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. 175/2016;
- che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016.

L’art. 4 del citato D.lgs. 175/2016 prevede che:

“1. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

L’art. 5, commi 1 e 2, del citato D.lgs. 175/2016 prevede che:

“(…) l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche (...) o di

acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”.

L'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016 prevede che l'alienazione delle partecipazioni non consentite avvengano tramite piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, sopra richiamato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 1, del Testo unico;
- b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- c) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.

Il Consiglio comunale effettuò, con deliberazione n. 78 del 29 ottobre 2010, la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Arzignano, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/2007.

In data 31 marzo 2015, il Sindaco definì e approvò il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e segg., della legge 190/2014.

In data 25 marzo 2016, è stata approvata, pubblicata nel sito internet del Comune di Arzignano e trasmessa alla Corte dei Conti la relazione conclusiva.

Con deliberazione consiliare n. 60 del 27 settembre 2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente dal Comune di Arzignano; tale revisione straordinaria del 2017 ha costituito un aggiornamento del precedente piano operativo del 2015, di cui alla L. 190/2014, tenendo conto delle novità legislative intervenute.

Con deliberazione consiliare n. 98 del 19 dicembre 2018, è stata approvata la prima revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, ed è stata

effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017.

Negli anni successivi sono state regolarmente effettuate le revisioni periodiche, di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, da ultimo con deliberazione consiliare n. 95 del 22 dicembre 2022, con riferimento alle partecipazioni possedute al 31/12/2021", e con mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti quote di partecipazione:

- 52,31% del capitale della società Acque del Chiampo Spa (partecipazione diretta);
- 11,40% del capitale della società Agno Chiampo Ambiente Srl (partecipazione diretta);
- 1,06% quota di partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl;
- 0,036 del capitale della società C.I.S. Srl (partecipazione diretta) in liquidazione e concordato preventivo.

Il piano del 2022 non ha previsto interventi di razionalizzazione relativi al contenimento dei costi o cessioni/alienazioni di quote.

Al 31 dicembre 2022 il Comune di Arzignano possiede partecipazioni dirette ed indirette nelle seguenti società:

1 Partecipazioni dirette

ACQUE DEL CHIAMPO SPA	52,31%
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	11,40%
C.I.S. SRL – dichiarata fallita con sentenza n. 2 del 20/01/2021	0,036%

2 Partecipazioni indirette

Società controllata dal Comune	Partecipazioni indirette	% quota partecipazione società	% quota partecipazione indiretta Amministrazione
Acque del Chiampo SpA	Consorzio A.RI.CA.	50%	26,16%
	Viveracqua scarl r.l.	2,027%	1,06%

Nel frattempo, in data 23 dicembre 2022 è stato emanato il decreto legislativo n. 201, recante *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, in vigore dalla data del 31/12/2022.

In particolare, l'articolo 30 dispone che *"I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori"*.

La ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Nel caso dei servizi affidati secondo il modello dell'*in house providing*, la citata relazione costituisce appendice della relazione prevista dal suddetto articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La ricognizione rileva esclusivamente i servizi affidati dall'Ente e non quelli affidati dalle autorità d'ambito, dalle autorità di bacino, e non deve prendere in considerazione i servizi svolti direttamente in economia dall'ente.

Con propria precedente deliberazione, assunta in data odierna, è stata approvata, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022 la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, nella ricognizione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica è stato inserito il servizio rifiuti affidato direttamente dall'ente alla società *in house* Agno Chiampo Ambiente srl.

Si ritiene, quindi, di considerare appendice del presente provvedimento la relazione di

ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica relativa al servizio rifiuti come disposto dall'art. 30, comma 2, del d.lgs. 201/2022.

Tanto premesso,

Visto che:

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune in enti di tipo societario alla data del 31 dicembre 2022, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel T.U.S.P.;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nel piano di ricognizione e nella relazione tecnica allegata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., contestualmente alla revisione annuale occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

Si propone, dunque, al Consiglio comunale di approvare la presente proposta di deliberazione, che i signori Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserita in copia nel fascicolo consiliare relativo all'oggetto".

Aperta la discussione, nessun consigliere chiede di intervenire.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Visti gli indirizzi e le schede di rilevazione per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022, emanati dal Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra riportato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, commi 2 e 3, del T.U.S.P.;

Rilevato che, per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette;

Considerato che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni che:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 175/2016;
- non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. 175/2016;
- ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. 175/2016;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 22 dicembre 2022, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che nelle società partecipate dal Comune di Arzignano non sono presenti rappresentanti dell'Amministrazione presso i rispettivi organi di governo;

Considerato e fatto proprio l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel Piano allegato C) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, piano che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato quanto disposto dall'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

Preso atto che con precedente deliberazione in data odierna è stata approvata la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 30 del d.lgs. 23/12/2022, n. 201;

Preso atto, altresì, che nella ricognizione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica è stato inserito il servizio rifiuti affidato direttamente dall'ente alla società *in house* Agno Chiampo Ambiente srl;

Ritenuto quindi di considerare appendice del presente provvedimento la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica relativa al servizio rifiuti, come disposto dall'art. 30, comma 2, del d.lgs. 201/2022;

Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti in data 13 dicembre 2023;

Visto il parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare Permanente – Affari Istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze e Bilancio – Commercio – Trasporti, in data 18/12/2023;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 5 astenuti (Panarotto, Pieropan, Sartori, Sterle e Tarperi), su n. 14 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Arzignano, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2022 di cui:
 - a) alla relazione tecnica, allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
 - b) alle schede per la rilevazione delle partecipazioni, allegato B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, predisposte secondo il modello allegato alle linee guida del Dipartimento del Tesoro;
 - c) al piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2022 delle partecipazioni pubbliche, allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo del Dipartimento del Tesoro sopra richiamate;
2. di dare atto che per la società C.I.S. Srl, in liquidazione ed in concordato preventivo, si rendono necessarie le seguenti precisazioni:
 - la relativa assemblea in data 12.11.2012 deliberò di sciogliere anticipatamente la società ai

sensi dell'art. 2484 del codice civile, e di porla in liquidazione;

- con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, scaduti in ottobre 2017;

- con nota acquisita al protocollo comunale al n. 4888 del 01/02/2021, il Curatore, dott. Nerio De Bortoli, ha comunicato che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2 depositata in Cancelleria il 20/01/2021, ha dichiarato il fallimento della società Centro Interscambio Merci e Servizi – C.I.S. srl;

3. di dare atto che non vi sono ulteriori partecipazioni in relazione alle quali debbano essere adottate misure di razionalizzazione annuale;
4. di disporre che costituisce appendice del presente atto, allegato D), la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con riferimento ai servizi affidati a società *in house*;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato in apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
7. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**
Maddalena Zorzin

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Finelli